



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 18

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 7 dicembre 2022

I N D I C E

Commissioni permanenti

| | | |
|--|-------------|----|
| 1 ^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione: | | |
| <i>Plenaria</i> | <i>Pag.</i> | 3 |
| 2 ^a - Giustizia: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 15 |
| 5 ^a - Programmazione economica, bilancio: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 18 |
| 7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 29 |
| 8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4)</i> | » | 35 |
| <i>Plenaria</i> | » | 35 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 5)</i> | » | 38 |

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della
Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Mercoledì 7 dicembre 2022

Plenaria

10^a Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Giuseppina Castiello.*

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici
locali di rilevanza economica (n. 3)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta di ieri, il relatore ha proposto uno schema di parere favorevole con osservazioni.

Ha inizio la discussione.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), dopo aver ringraziato il relatore per il lavoro approfondito, ricorda che lo schema di decreto legislativo interviene in materia di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per attuare una delle riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e quindi entro limiti prestabiliti.

Pur esprimendo un giudizio complessivamente positivo, considerando condivisibili i rilievi indicati dal relatore, ritiene preferibile che siano formulati come condizioni in modo che si abbia maggiore certezza del loro recepimento nel testo del Governo.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) esprime apprezzamento per l'accogliamento nella proposta di parere di alcune sollecitazioni emerse nel corso delle audizioni. Tuttavia, a suo avviso, non si dà sufficientemente rilievo allo scostamento dello schema di decreto legislativo rispetto all'indirizzo politico dato dal Parlamento con l'articolo 8 della legge n. 118 del 2022. Infatti, il comma 2, lettera g), del citato articolo 8 non prevede l'obbligo di motivare il mancato ricorso al mercato per legittimare la modalità di affidamento *in house*. Sottolinea che tale soluzione era stata individuata in sede di approvazione della norma proprio per non comprimere il margine di discrezionalità degli enti locali nella valutazione delle peculiarità del contesto, dell'efficienza del servizio, nonché delle effettive esigenze del territorio.

Ritiene quindi che si configuri un eccesso di delega. Qualora il relatore non intendesse modificare in tal senso la proposta di parere, anticipa il voto contrario del Gruppo.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ricorda che la materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è stata oggetto di grande attenzione nel dibattito pubblico degli ultimi anni, soprattutto per il *referendum* abrogativo della privatizzazione dei servizi idrici. Con lo schema di decreto legislativo in esame, si rischia di tornare indietro, ripristinando l'obbligo di ricorso al mercato. Tale scelta è motivo di preoccupazione, per cui anticipa il proprio voto contrario.

Il senatore CATALDI (*M5S*) ritiene necessari alcuni correttivi per migliorare il provvedimento. In particolare, rileva criticità per l'atteggiamento pregiudiziale rispetto all'affidamento *in house*, l'insufficiente tutela occupazionale, l'indicazione della qualità del servizio solo sulla base dell'efficienza, il riferimento ai trasporti pubblici, nonostante la normativa di settore non presenti carenze. Precisa che il Movimento 5 Stelle illustrerà più analiticamente i propri rilievi in uno schema di parere di minoranza che sarà presentato in occasione dell'esame del provvedimento in sede consultiva alla Camera dei deputati, anche al fine di recepire le osservazioni proposte dai sindacati nel corso delle audizioni.

Il senatore CASTELLI (*FdI*) riconosce che il rafforzamento dell'obbligo motivazionale potrebbe ostacolare l'affidamento dei servizi pubblici locali a società *in house*. Del resto, sebbene la legge delega consenta di individuare questa forma di gestione tra quelle praticabili, rileva che una tra le *milestone* del PNRR riguarda proprio il ricorso al principio della concorrenza nei contratti di servizio pubblico locale, con limitazione degli affidamenti diretti.

Invita, pertanto, l'opposizione a formulare proposte per modificare l'obbligo motivazionale, ma senza approcci ideologici, nel rispetto degli stringenti criteri di delega che il relatore – a suo avviso – ha cercato correttamente di interpretare.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) sottolinea la mancanza di una clausola di salvaguardia esplicita, per l'applicazione della normativa compatibilmente con gli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, clausola che invece è presente nella legge delega, all'articolo 36.

Si associa alle considerazioni del senatore Castelli, rilevando che, in effetti, nella predisposizione dello schema di decreto, si è dovuto tenere conto di criteri fissati nella legge delega e vincolati dal PNRR.

Annuncia un voto di astensione.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) prende nuovamente la parola per precisare che l'indicazione di voto contrario non è affatto supportata da motivazioni aprioristicamente ideologiche. Non vi è, infatti, un atteggiamento pregiudiziale nei confronti del ricorso al mercato e alla concorrenza. Piuttosto, si intende salvaguardare la possibilità per l'ente locale di tenere conto delle specificità del territorio, così come previsto del resto nella legge di delega.

Il relatore LISEI (*FdI*) sottolinea che la questione degli affidamenti diretti riguarda la gestione del territorio e la capacità di fornire servizi ai cittadini, quindi non ha connotazioni ideologiche. Dopo aver ricordato che sia la legge delega che lo schema di decreto legislativo sono stati predisposti dal precedente Governo, rileva che l'articolo 17 non vieta gli affidamenti *in house*, ma dispone che siano spiegate le ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio. Si potrebbe eventualmente alleggerire l'obbligo motivazionale, ma tenendo presente che una delle *milestone* del PNRR consiste nel ricorso al principio della concorrenza nei contratti di servizio pubblico locale nella limitazione della durata media dei contratti *in house*, nella separazione delle funzioni di regolamentazione e controllo dalla gestione dei contratti di servizio pubblico, e che tali criteri sono applicati in modo più esteso negli altri Paesi europei.

Per quanto riguarda il rilievo proposto dal senatore Durnwalder, sottolinea che la clausola di salvaguardia è già prevista all'articolo 1, comma 5, dello schema di decreto.

Accoglie quindi parzialmente le richieste del senatore Tosato, formulando come condizioni i rilievi espressi ai punti 1), 3), 4, 5) e 6) della proposta di parere illustrata nella seduta di ieri e lasciando che i restanti siano indicati come osservazioni, in quanto recanti mere definizioni di carattere tecnico-giuridico.

Infine, per accogliere le segnalazioni sugli affidamenti *in house*, propone di aggiungere la seguente osservazione: «in merito all'articolo 17,

relativo all'affidamento a società *in house*, si consideri l'ampia diffusione sul territorio nazionale di tale tipo di affidamenti e la loro positività, senza ovviamente pregiudicare le indicazioni della delega ed il raggiungimento della *milestone* del PNRR e, quindi, nel rispetto dei principi, dei criteri e delle indicazioni ivi contenute».

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del numero legale, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato.

IN SEDE CONSULTIVA

(274) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali

(Parere alla 2^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il PRESIDENTE sottolinea che, tra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in esame approvati in Commissione giustizia, alcuni modificano in modo sostanziale il reato di cui all'articolo 633-*bis* del codice penale (Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica), accogliendo alcuni rilievi proposti nel corso del dibattito. Vi sono poi altre proposte di modifica che riguardano la riforma del processo penale e altre che escludono alcuni reati dall'applicazione dell'ergastolo ostativo.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) sottolinea che il dibattito nel merito del provvedimento è già stato svolto in occasione dell'espressione del parere sul testo, che è stato in parte recepito dalla Commissione di merito. Ritiene infatti più opportuna la nuova formulazione del reato *ex* articolo 633-*bis* del codice penale, che non dovrebbe più lasciare adito a interpretazioni non corrette.

Sugli emendamenti, per quanto di competenza della Commissione, propone di esprimere parere non ostativo.

Ha quindi inizio la discussione.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) anticipa il proprio voto contrario, ricordando che il Gruppo ha presentato anche una questione pregiudiziale per l'esame in Assemblea, ritenendo insussistenti i requisiti straordinari di necessità e urgenza del provvedimento.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che, a suo avviso, non sono venute meno le perplessità sulla configurazione della fattispecie del reato di cui all'articolo 633-*bis* del codice penale. Sugli emendamenti

riguardanti la modulazione dell'entrata in vigore della riforma del processo penale esprime invece una valutazione favorevole.

Il PRESIDENTE precisa che il parere della relatrice è di nulla osta su tutti gli emendamenti approvati dalla Commissione giustizia. Eventualmente, l'opposizione potrebbe predisporre uno schema di parere alternativo.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) rinuncia a presentare una proposta di parere alternativo, ritenendo sufficienti le considerazioni già espresse.

Il senatore CATALDI (*M5S*) segnala la disomogeneità del decreto-legge n. 162 del 2022, in particolare per l'inserimento delle norme sui cosiddetti *rave party* in un testo che doveva originariamente riguardare l'ergastolo ostativo. Su questo tema, c'era effettivamente la necessità di intervenire urgentemente, considerato l'approssimarsi della scadenza che la Corte costituzionale aveva indicato per un intervento normativo in materia. Erano invece già adeguatamente sanzionati, rendendo quindi non necessario e tanto meno urgente il provvedimento, l'invasione di terreni o edifici di proprietà altrui o lo spaccio di stupefacenti.

Anche sugli emendamenti approvati dalla Commissione giustizia in riferimento all'ergastolo ostativo, tuttavia, nota alcune criticità, quali l'esclusione dei reati contro la pubblica Amministrazione, in particolare la corruzione, che ogni anno arreca gravi danni all'economia del Paese.

Infine, lamenta la mancata approvazione della proposta di modifica del senatore Scarpinato che introduceva l'obbligo di motivare la non collaborazione.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione.

Si passa alla votazione della proposta di parere.

La senatrice MAIORINO (*M5S*), richiamandosi alle considerazioni del senatore Cataldi, rileva che gli emendamenti approvati in Commissione giustizia hanno peggiorato il testo del decreto-legge, soprattutto per l'esclusione dei reati contro la pubblica Amministrazione dal regime ostativo di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Si registra così un passo indietro rispetto ai progressi fatti con la legge n. 3 del 2019 (cosiddetta legge spazzacorrotti), che cercava di impedire le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia e nelle istituzioni. A nome del Gruppo, dichiara pertanto un voto contrario.

Il senatore LISEI (*FdI*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo. Ritene apprezzabili le modifiche apportate al testo, anche a fronte di un dibattito politico che, sul tema dell'articolo 633-*bis* del Codice penale a suo avviso, aveva suscitato perplessità eccessive.

Per quanto riguarda i rilievi sulla illegittimità costituzionale, rileva che la Corte costituzionale ha raramente censurato la carenza dei requisiti straordinari di necessità e urgenza, ritenendo che tale carenza sia rilevabile nel caso di evidente disomogeneità degli emendamenti approvati rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto-legge. A tale proposito, ricorda che, in concomitanza con l'adozione del provvedimento, si stava svolgendo un raduno illegale, risolto solo grazie alla competenza professionale degli agenti intervenuti. Sottolinea che l'obiettivo della norma non è impedire i *rave party*, ma evitare che siano organizzati in assenza di misure di sicurezza e in contesti che mettono a rischio la vita dei giovani partecipanti.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo sugli emendamenti.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, in merito alla programmazione dei lavori per la prossima settimana, comunica che la Commissione sarà convocata lunedì 12 dicembre alle ore 11,45, in sede consultiva, per il parere all'Assemblea sul testo licenziato dalla Commissione e sugli emendamenti al disegno di legge n. 274 (Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162). Sarà convocata altresì in sede plenaria alle ore 18, o comunque al termine dei lavori dell'Aula, per l'avvio dell'esame, in sede referente, dei disegni di legge n. 393 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri) e n. 314 (Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza), nonché per il seguito dell'esame del disegno di legge costituzionale n. 13 (Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva).

Alle ore 9 di martedì 13 dicembre, si riunirà la Sottocommissione pareri per l'esame in sede consultiva dei disegni di legge n. 376 (Ratifica ed esecuzione degli Accordi tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativi all'imposizione dei lavoratori frontalieri), n. 389 (Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina) e n. 391 (Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici). La Commissione si riunirà poi in sede plenaria alle ore 9,15 e alle ore 18.

Infine, alle ore 14 di mercoledì 14 dicembre dovrebbe avere luogo l'audizione sulle linee programmatiche del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica, senatore Butti, dinanzi alle Commissioni riunite 1^a e 8^a.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 3

La 1^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

– lo schema di decreto legislativo è predisposto in attuazione dell'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), che delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico, secondo determinati principi e criteri direttivi;

– l'intervento costituisce una precisa misura di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, nello specifico, una tra le più rilevanti riforme abilitanti ivi contenute, che prevede la riforma e razionalizzazione della normativa sui servizi pubblici locali, con l'obiettivo, tra i tanti, di: «rafforzare e diffondere il ricorso al principio della concorrenza nei contratti di servizio pubblico locale, in particolare per i rifiuti e i trasporti pubblici locali», «limitare gli affidamenti diretti», favorire e incentivare le aggregazioni tra Comuni, «separare chiaramente le funzioni di regolamentazione e controllo e la gestione dei contratti di servizio pubblico», «limitare la durata media dei contratti in house» (secondo la riforma M1C2-6 del PNRR italiano);

– si sottolinea, anche alla luce delle audizioni che hanno evidenziato criticità in merito, come la *milestone* faccia esplicito riferimento ai trasporti pubblici locali, oltre che alla rete idrica ed alla limitazione della durata dei contratti *in house*, entrambi, quindi, ineludibili rispetto agli obiettivi indicati. Al riguardo, proprio l'articolo 8, comma 2, lettera *m*), della legge 5 agosto 2022, n. 118 testualmente recita, come criterio direttivo per l'esercizio della delega: «estensione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale»;

–altresì il criterio direttivo di cui alla lettera *n*) recita: «revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento»;

– in ragione degli obiettivi indicati nel PNRR, lo schema di decreto legislativo, dopo aver definito, in conformità al diritto europeo, i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale e aver delineato i principi generali comuni a tutti i servizi (articolo 3), introduce, al-

l'articolo 4, una clausola di prevalenza e di integrazione delle disposizioni del decreto rispetto alle normative di settore, procedendo poi, nel testo del medesimo decreto, ad escludere alcuni settori dall'ambito di applicazione della disciplina generale (come il gas e l'energia elettrica all'articolo 4, comma 2), ovvero a far esplicitamente salve alcune parti delle discipline di settore (come nel caso dell'articolo 24, comma 3, in materia di contenuto del contratto di servizio, o, nel caso dell'articolo 26, in materia di tariffe) o, infine, a regolare specificatamente i rapporti tra disciplina generale e disciplina settoriale (come nel caso dell'articolo 32 in materia di trasporto pubblico locale);

– in attuazione dei criteri di delega contenuti nelle lettere *c*) ed *e*) del menzionato articolo 8, comma 2, della legge n. 118 del 2022 e alla luce di specifici impegni contenuti nel PNRR, le norme contenute nel Titolo II intervengono quindi sull'organizzazione e sul riparto delle funzioni in materia di servizi pubblici locali, cercando di orientare, anche attraverso incentivi, la riorganizzazione degli ambiti territoriali preferibilmente su scala regionale o comunque in modo da consentire economie di scala o di scopo idonee a massimizzare l'efficienza del servizio (articolo 5) e valorizzando, nei servizi a rete, una più netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione del servizio, fino a giungere a vietare alle autorità di regolazione e controllo e agli enti di ambito di detenere partecipazioni in società che gestiscono il servizio (articolo 6);

– le norme di cui al Titolo III, Capo I, definiscono il percorso logico e valutativo che deve sostenere le scelte degli enti locali rispetto alla stessa istituzione del servizio pubblico e all'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e nella prospettiva di dare piena attuazione al criterio di delega di cui alla lettera *d*) sull'istituzione di regimi speciali o esclusivi: in questa prospettiva, viene chiarito, in relazione ai servizi non istituiti o regolati dalla legge, che, prima di giungere all'istituzione di un servizio pubblico attraverso l'attribuzione di un diritto esclusivo e speciale ad un singolo operatore, l'ente locale dovrà verificare, attraverso un'adeguata istruttoria, la possibilità che operatori già presenti sul mercato, ma anche soggetti del terzo settore o cittadini organizzati, possano assicurare adeguatamente la soddisfazione dei bisogni della collettività, sostenendoli con misure di promozione, di incentivazione o sostegno;

– in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera *f*) ;(*«razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza»*), le norme di cui al Titolo III, Capo II, definiscono la disciplina sulle modalità di gestione di servizi pubblici (istituiti dalla legge o dagli enti competenti), richiamando, da un lato, le diverse forme di gestione consentite dal diritto europeo e facendo riferimento, a questi fini, alla disciplina in materia di contratti pubblici e di società pubbliche (artt. 14-17), dall'altro, introducendo una disciplina uniforme in relazione alla durata di tali rapporti, che sia propor-

zionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e, comunque, in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti (art. 20);

– con specifico riguardo alla gestione mediante affidamento a società *in house*, viene rafforzato, alla luce di uno specifico criterio di delega (lettera *g*) e in virtù di specifici impegni assunti nel PNRR, l'onere motivazionale che deve sorreggere la scelta dell'ente locale di ricorrere all'*in house*, sul piano della qualità e dei costi delle prestazioni, anche alla luce delle pregresse gestioni del servizio in autoproduzione (articolo 17, comma 2); al fine di rendere effettivo tale obbligo, viene previsto un termine minimo che deve intercorrere tra la delibera di affidamento e la stipula del contratto di servizio con la società *in house* (comma 3), introducendo altresì una ricognizione annuale dell'effettivo andamento della gestione del servizio in autoproduzione (comma 5);

– in attuazione di uno specifico criterio di delega contenuto alla lettera *q*), viene razionalizzata, nel Titolo V, la disciplina dei regimi di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, introducendosi norme, in parte già presenti nella normativa vigente del testo unico sugli enti locali (TUEL), tese ad assicurare il vincolo di destinazione di tali beni alla gestione del servizio pubblico per l'intero periodo di utilizzabilità fisica del bene medesimo, senza precludere la possibilità di affidarne la gestione anche a soggetti distinti dal gestore del servizio o a società a capitale interamente pubblico (articolo 21);

– il Titolo V contiene una serie di previsioni volte a fissare elementi comuni nella regolazione del rapporto con il gestore del servizio (salvaguardando le normative di settore in materia di contratto di servizio e tariffe: articoli 24 e 26), definisce principi comuni in materia di vigilanza sull'esecuzione del rapporto di pubblico servizio (articoli 27 e 28) e introduce un obbligo di rendicontazione periodica dell'andamento delle gestioni in materia di servizi pubblici locali, anche nella prospettiva di rafforzare il livello di controllo e di partecipazione da parte dell'utenza (articolo 30);

– in attuazione di uno specifico criterio di delega (lettera *u*)), viene razionalizzato, al fine di rafforzare la comprensibilità e la controllabilità delle scelte in materia di servizi pubblici locali, un sistema di trasparenza delle informazioni e dei dati, anche favorendo l'interoperabilità con le banche dati esistenti (articolo 31),

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

1) in merito alla modulazione dell'ambito di applicazione del decreto – che è condizionato dai richiamati vincoli del PNRR – si rappresenta che, con specifico riguardo alla scelta di introdurre una disciplina generale che possa, comunque, prevalere e, conseguentemente, incidere e orientare l'assetto di cruciali servizi pubblici locali sottoposti ad una regolazione di settore (trasporti, rifiuti e idrico), appare necessario valutare la salvaguardia degli affidamenti in essere anche nel settore dei rifiuti, ol-

tre che nel settore idrico già salvaguardato, integrando a tale scopo la previsione di cui all'articolo 33;

2) nella prospettiva di alleggerire gli oneri amministrativi e burocratici in capo agli enti locali, si valuti la possibilità di semplificare l'articolo 8, comma 2, sulla definizione degli atti regolatori propedeutici alla stipula del servizio (considerato che essi riguarderebbero i servizi non a rete);

3) nella prospettiva di offrire una maggiore tutela dell'occupazione, si valuti di rivedere, all'articolo 20 sulle tutele sociali inerenti al personale impiegato, la terminologia adottata, adottandone una maggiormente vincolante e che lasci meno spazio alla discrezionalità interpretativa data dal termine «adeguata» riferito alla «tutela occupazionale»;

4) sempre ai fini della riduzione degli oneri amministrativi, si valuti di semplificare il quadro regolatorio dell'articolo 30 sulla rendicontazione annuale, eliminando in particolare la necessità di riportare, nella relazione, le singole proposte gestionali pervenute all'ente competente nel periodo di riferimento ovvero anche coordinando lo schema di decreto con la disciplina sulla ricognizione annuale relativa alle società *in house*;

5) nella prospettiva della semplificazione e della razionalizzazione delle basi di dati e informazioni in materia di servizi pubblici locali, si valuti la possibilità di semplificare il meccanismo di funzionamento della banca dati sulla trasparenza dei servizi pubblici locali prevista dall'articolo 31, individuando direttamente l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) come destinatario dei dati e degli atti da parte dell'ente locale e razionalizzando il rapporto tra questa banca dati e le altre banche dati in materia di servizi pubblici oggi esistenti, sia al fine di rafforzarne l'interoperabilità, sia al fine di valutarne il superamento o l'abrogazione là dove non pienamente rispondenti ai suddetti obiettivi. In ogni caso, andrebbe ribadita a livello normativo l'esigenza di garantire la piena accessibilità alle informazioni sui servizi pubblici locali attraverso la piattaforma ANAC da parte di cittadini, imprese e autorità di controllo, ferma restando la tutela dei dati personali, dei segreti commerciali e delle altre informazioni riservate. Infine, al fine di rendere effettivo il sistema di trasparenza, andrebbe valutata la possibilità di esplicitare le conseguenze del mancato rispetto degli obblighi informativi da parte degli enti competenti, anche attraverso un coordinamento con la disciplina di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 sulla trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il parere è altresì reso con le seguenti osservazioni:

1) in merito al processo di riorganizzazione degli ambiti territoriali, pur comprendendo l'obiettivo, previsto dal PNRR, di innalzare il livello di organizzazione del servizio a rete ad una dimensione preferibilmente regionale o comunque (ancorché sub-regionale) in grado di assicurare economie di scala nella gestione del servizio, andrebbe valutata l'opportunità di coordinare l'articolo 5 dello schema di decreto con l'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito in legge,

con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, considerando anche la possibilità di inserire nel testo del decreto legislativo la disciplina generale sulle modalità di funzionamento degli enti di gestione che, allo stato, pur interessando direttamente importanti servizi pubblici locali (rifiuti e idrico) rimarrebbe estranea alla normativa generale in materia di servizi pubblici locali;

2) si valuti l'opportunità di introdurre, all'articolo 2, una definizione di «piano economico finanziario», considerato che tale espressione ricorre più volte nello schema di decreto (articoli 7, comma 1; 14, comma 4; 17, comma 4; 19, comma 1);

3) in merito all'articolo 17, relativo all'affidamento a società *in house*, si consideri l'ampia diffusione sul territorio nazionale di tale tipo di affidamenti e la loro positività, senza ovviamente pregiudicare le indicazioni della delega ed il raggiungimento della *milestone* del PNRR e, quindi, nel rispetto dei principi, dei criteri e delle indicazioni ivi contenute;

4) all'articolo 20 sulle tutele sociali inerenti al personale impiegato, si valuti l'opportunità di richiamare anche gli inviti alle gare (con riferimento alle procedure in cui non sussistono bandi o avvisi), nonché i casi di affidamenti alle società *in house* non compresi – in quanto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea – nel richiamato comma 2 dell'articolo 17, oltre ai casi di affidamento a società mista, di cui all'articolo 16 dello schema di decreto in esame;

5) all'articolo 32, comma 4, che si riferisce a specifici segmenti del trasporto pubblico locale assoggettati alla gestione diretta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si valuti l'opportunità di sopprimere l'eccezione dei commi 2 e 3, sulla scelta della modalità di gestione del servizio, dall'esclusione dell'applicazione dell'articolo 14;

6) all'articolo 34 recante disposizioni di coordinamento in materia di farmacie comunali, si valuti di specificare, al comma 1, che, per le modalità di gestione del servizio, il rinvio alle «corrispondenti norme del Titolo III del presente decreto» deve intendersi più specificatamente riferito agli articoli del Capo II del Titolo III dello schema di decreto in esame.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Mercoledì 7 dicembre 2022

Plenaria

7^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE REFERENTE

(274) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BONGIORNO ricordando che nella seduta di ieri si erano concluse le votazioni sugli emendamenti e sugli ordini del giorno, dà conto dei pareri delle Commissioni 1^a e 5^a sugli emendamenti approvati.

In particolare fa presente che mentre il parere della Commissione affari costituzionali è non ostativo su tutti gli emendamenti, quello della Commissione bilancio pone una condizione sull'emendamento 7.0.3 (testo 2), che in qualità di relatore, ha trasformato nell'emendamento 7.0.3 (testo 2)/5^a Commissione, pubblicato in allegato al resoconto.

Posto ai voti, la Commissione approva l'emendamento.

Interviene quindi in dichiarazione di voto sul mandato al relatore il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) che, nel ringraziare il Presidente e il Governo per l'importante lavoro svolto, annuncia il suo voto favorevole sottolineando che, contrariamente a quanto solitamente si afferma sui *media*, il Parlamento non ha una funzione ancillare rispetto al Governo e in questa occasione lo ha ampiamente dimostrato migliorando, con le proposte parlamentari, il testo presentato dal Governo.

Poiché non vi sono altri interventi, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge esaminato con le modifiche apportate, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento eventualmente necessarie.

La seduta termina alle ore 11,50.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 274**(al testo del decreto-legge)****Art. 7.****7.0.3 (testo 2/5a Commissione)**

LA COMMISSIONE,

All'emendamento sostituire la lettera b) del comma 1) con la seguente:

b) al medesimo comma 261 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per consentire l'assolvimento dei compiti messi in capo alle amministrazioni centrali dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute sono complessivamente incrementati di 35,8 milioni di euro per l'anno 2023, di cui 3,9 milioni di euro da trasferire all'Istituto Superiore di Sanità per le medesime finalità per l'anno 2023.».

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 7 dicembre 2022

Plenaria
12^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
LOTITO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 10,40.

IN SEDE REFERENTE

(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente LOTITO avverte che sono state presentate le riformulazioni 2.1000/10 (testo 2), 9.52 (testo 2), 10.12 (testo 2), 11.0.19 (testo 2), 13.0.23 (testo 2), 14.8 (testo 2), 15.0.6 (testo 2), pubblicate in allegato.

Avverte altresì che è stato ritirato l'emendamento 2.1 (testo 2).

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(274) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei

detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali

(Parere alla 2^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che riguardo alle proposte riferite all'articolo 1, occorre avere conferma che i collegamenti a distanza previsti dall'emendamento 1.36 (testo 2) possano essere svolti con le risorse previste a legislazione vigente. Relativamente alle proposte riferite all'articolo 7, occorre avere conferma, con riguardo all'emendamento 7.4, che la sospensione delle sanzioni ivi prevista non riguardi somme già accertate e conseguentemente iscritte in bilancio. Riguardo all'emendamento 7.5, occorre avere conferma che dalla proroga delle attività dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale fino al 30 giugno 2023 non derivino ulteriori oneri rispetto alle risorse già stanziare in bilancio per il suo funzionamento, atteso che esse in parte risultano limitate all'anno 2022. Con riferimento alla proposta 7.0.3 (testo 2), occorre verificare la congruità delle risorse ivi stanziare a valere sul fabbisogno sanitario nazionale *standard*.

Su tutti i restanti emendamenti approvati dalla Commissione, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO fa presente che l'istruttoria sugli emendamenti approvati è in fase di definizione. Chiede pertanto una breve sospensione della seduta.

Il presidente LOTITO sospende pertanto la seduta, in attesa dell'acquisizione degli elementi istruttori da parte del Governo.

La seduta, sospesa alle ore 10,45, riprende alle ore 11,20.

La sottosegretaria ALBANO, in relazione agli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, esprime un avviso di nulla osta sulle proposte 1.36 (testo 2), 7.4 e 7.5.

Con riferimento alla proposta 7.0.3 (testo 2), la valutazione non ostativa del Governo è subordinata ad una modifica della lettera *b*) del comma 1, di cui dà lettura, che è volta a rendere tecnicamente più corretta, dal punto di vista contabile, la formulazione.

Sui restanti emendamenti approvati, concorda con l'assenza di osservazioni della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore LIRIS (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sull'emendamento 7.0.3 (testo 2), parere non osta-

tivo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della lettera *b*) del comma 1 con la seguente: "*b*) al medesimo comma 261 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Per consentire l'assolvimento dei compiti messi in capo alle amministrazioni centrali dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute sono complessivamente incrementati di 35,8 milioni di euro per l'anno 2023, di cui 3,9 milioni di euro da trasferire all'Istituto Superiore di Sanità per le medesime finalità per l'anno 2023'".

Su tutti i restanti emendamenti approvati, il parere è non ostativo.».

Con l'avviso conforme del Governo, posta in votazione, la proposta di parere risulta approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente LOTITO avverte che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 345**(al testo del decreto-legge)****Art. 2.****2.1000/10 (testo 2)**

BEVILACQUA

All'emendamento 2.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), premettere la seguente:* «0a) All'articolo 1, dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica."»;

b) *dopo la lettera a), inserire la seguente:* «a-bis) all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le garanzie di cui al presente comma sono concesse a titolo gratuito.";

2) dopo il comma 7, inserire il seguente: "7-bis. Le disposizioni di cui ai comma da 1 a 6 si applicano anche agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari 15 milioni per

l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»;

c) *dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

"Art. 11-bis.

(Proroga del termine in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)

1. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: '31 dicembre 2022' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 2023'».

Art. 9.

9.52 (testo 2)

RONZULLI, BERLUSCONI, CRAXI, DAMIANI, FAZZONE, GASPARRI, LOTITO, MICCICHÈ, OCCHIUTO, PAROLI, ROSSO, SILVESTRO, ZANETTIN

Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

1) *alla lettera a) le parole: «alla data del 25 novembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2022 ovvero entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge» e le parole da: «e, in caso», fino alla fine della lettera, sono soppresse;*

2) *alla lettera b) le parole: «alla medesima data del 25 novembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «alla medesima data del 31 dicembre 2022 ovvero entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 91,5 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 10.**10.12 (testo 2)**

ROMEO, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In considerazione della rilevanza nazionale dell'impianto dell'Autodromo di Monza, e al fine di fronteggiare i ritardi derivanti dall'eccezionale contingenza energetica ed economica e del conseguente incremento dei prezzi delle materie prime, agli interventi di ammodernamento relativi all'Autodromo di Monza di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, e all'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25, si applicano le norme speciali di semplificazione e accelerazione degli appalti pubblici relative ai progetti PNRR-PNC. La Regione Lombardia adotta i provvedimenti necessari all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.».

Art. 11.**11.0.19 (testo 2)**

CENTINAIO, BERGESIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.**

(Disposizioni per l'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi e del carbonato di calcio di defecazione)

1. Al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi fissati dalla strategia nazionale per l'economia circolare e rafforzare l'autosufficienza nazionale delle Materie Prime Critiche, nelle lettere "a)" e "b)" dell'articolo 37-bis, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole "Non sono ammessi fanghi di depurazione", sono aggiunte le seguenti: "qualora non sottoposti ad operazioni di recupero ai sensi dell'Allegato C della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni".».

Art. 13.**13.0.23 (testo 2)**

BUCALO, IANNONE, MARCHESCHI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, MARTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di istruzione)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto almeno la prova scritta. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.

2. All'attuazione delle procedure di cui al comma precedente si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».

Art. 14.**14.8 (testo 2)**

MANCA, MISIANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'articolo 33, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, si interpreta nel senso che le entrate correnti sono calcolate sulla base della media degli accertamenti dei primi tre titoli degli ultimi tre rendiconti della gestione approvati, escludendo gli accertamenti vincolati di cui alla Tipologia 102 "Tributi destinati al finanziamento della sanità" del Titolo I "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" e al Fondo Nazionale dei Trasporti, di cui all'art. 16 bis del DL 95/2012, e al netto dell'accantonamento obbligatorio ai medesimi titoli del fondo crediti di dubbia esigibilità.».

Art. 15.**15.0.6 (testo 2)**

CASTELLI, LEONARDI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.**

1. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere *b*) e *c*), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga, limitatamente a ciascuna delle predette annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. All'articolo 1-*sexies*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del".

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 30, quarto comma, aggiungere, infine, il seguente periodo:

"Il contribuente anche fuori dai casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, limitatamente all'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi per i quali siano erogati contributi pubblici finalizzati a fronteggiare l'eccezionale evento calamitoso."

2) all'articolo 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole dopo le "all'art. 19, comma 3, lettera *a-bis*) aggiungere: "nonché nelle ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 30".

b) al comma 3, secondo periodo, aggiungere all'inizio le seguenti parole: "Tranne che per le ipotesi in cui il rimborso è chiesto per l'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma,".

4. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma *7-bis* sono inseriti i seguenti commi: "*7-ter*. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto-legge, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3 del presente articolo. *7-quater*. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'art.2 del presente decreto-legge, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma *7-ter*, nel limite massimo del 5% delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso."

5. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo il comma *7-bis* sono inseriti i seguenti commi:

a) "*7-ter*. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto-legge, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti al-

l'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3 del presente articolo.

b) 7 quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'art.2 del presente decreto-legge, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del 5% delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso."

6. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, sono apportate le modifiche che seguono:

a) al secondo periodo, dopo le parole "a tempo determinato" sono inserite le parole "anche in categorie professionali differenti";

b) il terzo e quarto periodo sono soppressi."

7. Per assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni e gli enti locali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 proprio personale non dirigenziale che abbia maturato, al 31 dicembre 2023, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono assumere anche in deroga alla propria dotazione organica per l'anno in corso, ma comunque entro i limiti di 4 unità aggiuntive per ciascun ente. A tal fine sono destinate le risorse non utilizzate di cui all'articolo 57, comma 3-bis del decreto-legge n. 104 del 2020.

8. Il comma 7, articolo 6 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è sostituito dal seguente:

"7. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità, e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzo unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, ov-

vero, anche rispetto alle singole voci, sulla base del prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016. I provvedimenti di cui al primo periodo prevedono una maggiorazione del contributo per le casistiche previste dai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dal Testo unico per la Ricostruzione Privata"».

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 7 dicembre 2022

Plenaria

4^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

indi del Presidente
MARTI

La seduta inizia alle ore 11.

IN SEDE CONSULTIVA

(13) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – IANNONE e altri. – *Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva*

(135) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Daniela SBROLLINI e altri. – *Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva*

(152) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARRINI. – *Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva*

(Parere alla 1^a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)

La relatrice, senatrice BUCALO (*FdI*), illustra, per gli aspetti di competenza della Commissione, i disegni di legge in titolo, segnalando innanzitutto che l'Assemblea, con riferimento al disegno di legge costituzionale atto Senato n. 13, si è pronunciata favorevolmente all'adozione della procedura abbreviata prevista dall'articolo 81, comma 1, del Regolamento del Senato. La relatrice rileva che il disegno di legge costituzionale ripropone, infatti, il testo di un progetto legislativo approvato, nella scorsa legislatura, da entrambi i rami del Parlamento in sede di prima deliberazione e dal Senato anche in sede di seconda deliberazione (in data 29 giugno 2022), ed il cui *iter* si è arrestato presso la Camera prima che avesse inizio

l'esame in seconda deliberazione, per via della conclusione anticipata della XVIII legislatura.

La relatrice osserva che i disegni di legge in esame constano di un unico articolo, di identico contenuto, che aggiunge un nuovo ultimo comma all'articolo 33 della Costituzione. La disposizione ha ad oggetto l'attribuzione alla Repubblica del compito di riconoscere il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.

La nuova norma viene, dunque, ad inserirsi nel Titolo II della Parte prima della Costituzione, dedicato ai «Rapporti etico-sociali», e, in particolare, nell'articolo 33, che sancisce la libertà dell'arte e della scienza e del loro insegnamento, dispone in ordine alla disciplina dell'istruzione e alla istituzione di scuole e istituti di educazione, riconosce l'autonomia, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, delle istituzioni di alta cultura, delle università e delle accademie.

La relatrice rileva quindi che, dalla lettura della nuova disposizione in combinato disposto con l'articolo 114 della Costituzione, si evince che al riconoscimento del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva sono chiamati tutti gli enti costitutivi della Repubblica, vale a dire lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni, secondo le rispettive competenze.

Come evidenziato nella relazione illustrativa del disegno di legge n. 13, la previsione del «riconoscimento» del valore dell'attività sportiva lascia intendere che lo sport è un qualcosa di preesistente di cui la Repubblica è chiamata a prendere atto, prevedendone la tutela e la promozione.

Nella formulazione della disposizione sono altresì posti in luce: il valore educativo dell'attività sportiva, legato allo sviluppo e alla formazione della persona; il suo valore sociale, in quanto veicolo di partecipazione e aggregazione sociale, di inclusione e integrazione contro le marginalizzazioni dovute a ragioni di tipo socio-economico, etnico-culturale o fisico-cognitivo; la correlazione dell'attività sportiva con la salute, intesa nell'accezione di benessere psicofisico integrale della persona, prima ancora che come assenza di malattia.

La locuzione «attività sportiva in tutte le sue forme» è tesa a ricomprendere il più vasto raggio di manifestazioni sportive: professionistiche, dilettantistiche, amatoriali, organizzate o non organizzate.

La relatrice evidenzia, infine, che la proposta in esame si inquadra in un contesto europeo teso a conferire sempre maggiore rilevanza allo sport. L'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) reca, al riguardo, un espresso riconoscimento della dimensione europea dello sport. Esso statuisce che «l'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa» e che l'azione dell'Unione è intesa «a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport

e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi».

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice SBROLLINI (*Az-IV-RE*), nel ringraziare la relatrice per la completezza della relazione, ribadisce la necessità di considerare lo sport come strumento di crescita, di coesione, di tutela del benessere psico-fisico e di riconoscere in esso un diritto universale.

Evidenzia, inoltre, la rilevanza della scelta di aggiungere un nuovo ultimo comma all'articolo 33 della Costituzione, in ragione della sua contiguità con l'articolo 32, in materia di salute. La collocazione della nuova disposizione consente, infatti, di tenere uniti i due temi dello sport e della salute. Al riguardo, segnala di aver presentato un disegno di legge inteso a prevedere la possibilità da parte dei medici di prescrivere l'esercizio sportivo come strumento terapeutico.

Dopo aver richiamato il proprio impegno, così come quello del senatore Occhiuto, alla presidenza dell'Intergruppo «Qualità di vita nelle Città», si sofferma sulle positive ricadute della novella costituzionale sull'attività degli enti territoriali.

Si dichiara, infine, soddisfatta per l'ampia convergenza politica sui disegni di legge costituzionale in titolo, ricordando lo spirito di condivisione che aveva già caratterizzato l'esame dell'identico testo nella precedente legislatura.

Interviene brevemente la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) che, nel sottolineare l'attenzione anche del proprio Gruppo all'inserimento dello sport in Costituzione, che si è concretizzata nella presentazione del disegno di legge n. 152, manifesta piena adesione ai provvedimenti in titolo.

Il senatore IANNONE (*FdI*) sottolinea l'importanza del lavoro parlamentare condotto nella passata legislatura con l'obiettivo di pervenire al riconoscimento costituzionale dell'attività sportiva. Nel presentare il disegno di legge n. 13, ha inteso riproporre il frutto di un accordo trasversale da parte di tutti i Gruppi presenti nella scorsa legislatura. Auspica, pertanto, che tale impegno possa raggiungere il traguardo nei primi mesi del nuovo anno, con la conclusione dell'*iter* di modifica dell'articolo 33 della Costituzione.

Rivolge una espressione di ringraziamento ai colleghi che si sono fatti promotori di iniziative legislative recanti un testo identico a quello del disegno di legge costituzionale presentato a propria firma, nonché ai colleghi che hanno voluto aggiungere la firma a tali proposte.

Nell'evidenziare il rilievo di un impegno coeso da parte di tutte le forze politiche ai fini del conseguimento dell'obiettivo, si dichiara certo che l'inserimento espresso dello sport in Costituzione assumerà un significato fondamentale per il mondo dello sport, non solo professionistico, ma anche di base.

Il senatore MARCHESCHI (*FdI*) riconosce nell'intervento legislativo in esame una espressione della buona politica, richiamando l'importanza di lavorare uniti allo scopo di raggiungere obiettivi condivisi.

Pone, altresì, in evidenza, nella prospettiva della futura attuazione della nuova disposizione costituzionale, la necessità del confronto e del dialogo tra le strutture ministeriali e le altre amministrazioni a vario titolo coinvolte nei profili attuativi.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) rimarca l'importanza della novella costituzionale e rammenta l'attività svolta, su analogo testo, nella precedente legislatura, dai Gruppi parlamentari e, in particolare, dalla senatrice Sbrollini e dal senatore Iannone.

Sottolinea, quindi, in prospettiva, l'obbligo cui il legislatore sarà chiamato al fine di dare attuazione alla nuova disposizione costituzionale, nell'ottica di rendere l'attività sportiva uno strumento effettivo ed efficace delle politiche di integrazione e coesione sociale.

Nell'associarsi alle considerazioni del senatore Verducci, il senatore CASTIELLO (*M5S*) ricorda come i provvedimenti in titolo siano intesi a conferire allo sport, che già è presente come un principio implicito nella Costituzione, un riconoscimento esplicito.

All'esplicito riconoscimento costituzionale del valore dell'attività sportiva conseguirà il configurarsi di un vincolo giuridico per il legislatore sia nazionale che regionale.

Il senatore SPERANZON (*FdI*), nel ritenere condivisibili gli interventi che lo hanno preceduto, sottolinea i profili di valore educativo e formativo dell'attività sportiva, ricordando, in particolare, la capacità dello sport di creare unità, di insegnare a conoscersi, a superare i propri limiti e a migliorarsi, a gioire dei successi e ad accettare le sconfitte, nonché di educare al rispetto di se stessi e degli altri, ponendo in tal modo elementi fondamentali per lo sviluppo di una matura vita familiare, relazionale e sociale. Rileva, ancora, la capacità dello sport di funzionare come antidoto contro disturbi comportamentali, quali il bullismo o l'uso ed abuso di alcool e sostanze stupefacenti.

Il senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) evidenzia come il contesto di esame della disposizione, caratterizzato dall'adozione della procedura abbreviata e da una unanime volontà politica, avvalori la rilevanza della novella costituzionale, che giunge peraltro in tempi assolutamente maturi.

Nel ricordare l'impegno nella scorsa legislatura della senatrice Versace, allora deputata, sui temi in esame, si sofferma, infine, sul valore dell'attività sportiva come strumento di aiuto in presenza di disabilità e, più in generale, in situazioni di difficoltà e sull'importanza di promuovere la cultura dello sport in Italia.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

In sede di replica, la relatrice BUCALO (*FdI*), nell'esprimere soddisfazione per l'ampia condivisione sui disegni di legge in titolo, illustra una proposta di parere favorevole allegata al resoconto.

Preso atto che nessun senatore chiede di intervenire per dichiarazioni di voto, dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta ai voti e approvata.

Il PRESIDENTE rileva con soddisfazione che sulla proposta di parere favorevole la Commissione si è pronunciata all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è stata acquisita la disponibilità del Ministro della cultura e del Ministro dell'istruzione e del merito ad intervenire dinnanzi alle Commissioni congiunte 7^a Senato e VII Camera per il seguito delle comunicazioni sulle linee programmatiche, rispettivamente per il 13 e il 15 dicembre prossimi.

Inoltre, informa che è stato assegnato alla Commissione, in sede consultiva, l'Atto Senato n. 393 di conversione del decreto-legge n. 173 del 2022, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. Avverte che il provvedimento, approvato in prima lettura ieri dalla Camera dei deputati, sarà esaminato dalla Commissione in una seduta da convocare per la prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 11,40.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 13, 135 E 152**

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge in titolo,

premessò che essi ripropongono il testo di un progetto legislativo approvato, nella scorsa legislatura, da entrambi i rami del Parlamento in sede di prima deliberazione e dal Senato anche in sede di seconda deliberazione (in data 29 giugno 2022) e il cui *iter* si è arrestato presso la Camera prima che avesse inizio l'esame in seconda deliberazione, per via della conclusione anticipata della XVIII legislatura;

premessò altresì che i provvedimenti in titolo constano di un unico articolo, di identico contenuto, che aggiunge un nuovo ultimo comma all'articolo 33 della Costituzione, che attribuisce alla Repubblica il compito di riconoscere il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme;

condivise le finalità dell'intervento normativo, con particolare riferimento: al valore educativo dell'attività sportiva, legato allo sviluppo e alla formazione della persona; al suo valore sociale, in quanto veicolo di partecipazione e aggregazione sociale, di inclusione e integrazione contro le marginalizzazioni dovute a ragioni di tipo socio-economico, etnico-culturale o fisico-cognitivo; alla correlazione dell'attività sportiva con la salute, intesa nell'accezione di benessere psicofisico integrale della persona, prima ancora che come assenza di malattia;

ritenuto altresì condivisibile il riferimento all'attività sportiva «in tutte le sue forme», sì da ricomprendere il più vasto raggio di manifestazioni sportive: professionistiche, dilettantistiche, amatoriali, organizzate o non organizzate;

tenuto conto che le norme in esame si inquadrano in un contesto europeo teso a conferire sempre maggiore rilevanza allo sport e che, nello specifico, l'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) reca un espresso riconoscimento della dimensione europea dello sport,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Mercoledì 7 dicembre 2022

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente
FAZZONE

Orario: dalle ore 13,25 alle ore 13,50

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME E DI ANCI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 1 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 SETTEMBRE 2020, N. 116, DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/851, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2008/98/CE RELATIVA AI RIFIUTI, E DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/852, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 1994/62/CE SUGLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO)

Plenaria

7^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

*Interviene il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Pichetto Fratin.*

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente FAZZONE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito delle comunicazioni del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sulle linee programmatiche del suo Dicastero**

Proseguono le comunicazioni, sospese nella seduta del 29 novembre.

Il ministro PICHETTO FRATIN risponde ai quesiti posti dai senatori nella precedente seduta.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (n. 1)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e degli articoli 1 e 16, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 novembre.

Il PRESIDENTE comunica che il Governo ha rappresentato alla Presidenza del Senato che non è necessario acquisire l'intesa della Conferenza unificata sullo schema di decreto legislativo in oggetto e che è dunque in corso di trasmissione la lettera del Presidente del Senato che autorizza la Commissione a concludere l'esame.

Ricorda che il termine formalmente assegnato alla Commissione per l'espressione del parere è quello del prossimo 20 dicembre, ma che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – in considerazione dell'approssimarsi della scadenza della delega e dei tempi necessari all'esame definitivo da parte del Consiglio dei ministri – ha rappresentato l'opportunità di chiudere la fase parlamentare entro la fine della prossima settimana.

Propone dunque di terminare il ciclo di audizioni nel pomeriggio di lunedì 12, in maniera tale da poter concludere l'esame dell'atto nella giornata di mercoledì 14.

La Commissione conviene.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) chiede se vi sia la disponibilità del relatore a prendere in considerazione proposte di osservazioni formulate dall'opposizione, al fine di un loro eventuale inserimento nello schema di parere.

Il relatore ROSA (*Fdi*) assicura che valuterà senza preconcetti tutte le proposte che gli verranno sottoposte, ma chiede che tali proposte gli siano trasmesse al più tardi entro martedì, al fine di rispettare la tempistica prospettata dal Presidente.

Il PRESIDENTE afferma che, al fine di rispettare la tempistica concordata, è più opportuno che le eventuali proposte siano trasmesse al relatore entro la giornata di lunedì.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che le comunicazioni del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alessio Butti, sulle linee programmatiche del Governo in materia di innovazione tecnologica avranno luogo mercoledì 14 dicembre, alle ore 14, dinanzi alle Commissioni riunite 1^a e 8^a.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,40.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 5

Presidenza del Vice Presidente
ROSA

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16,50

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA, FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA, CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI, ERION, UTILITALIA E ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 1 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 SETTEMBRE 2020, N. 116, DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/851, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2008/98/CE RELATIVA AI RIFIUTI, E DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/852, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 1994/62/CE SUGLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO)

